

**CONTRATTO DI PROGRAMMA 2016-2020
AGGIORNAMENTO 2019**

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

nella persona del Direttore Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza
nelle infrastrutture stradali
Dott. Antonio Parente

E

ANAS S.p.A.

nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale
Ing. Massimo Simonini

PREMESSO CHE

con Contratto sottoscritto in data 21 dicembre 2017, approvato con D.I. n. 588 RD del 27 dicembre 2017 e registrato dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017, sono stati disciplinati i rapporti negoziali tra ANAS e Ministero, nell'ambito della Convenzione di Concessione del 19 dicembre 2002, allo stato vigente;

l'articolo 4, comma 2, del suddetto Contratto prevede la possibilità di procedere annualmente, a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione, all'aggiornamento dello stesso Contratto;

la nuova programmazione finanziaria connessa all'approvazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), nonché i sotto indicati provvedimenti:

legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge Bilancio 2018");

legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge Bilancio 2017");

D.P.C.M. 11 giugno 2019, recante la "Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (LB 2019)";

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 195790 del 4 ottobre 2019, di variazione di bilancio;

D.P.C.M. 28 novembre 2018, recante la "Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo infrastrutture 2018)";

D.P.C.M. 21 luglio 2017, recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo infrastrutture 2017)";

Delibere CIPE n.98/2017 e CIPE n.12/2018 - Finanziamenti FSC 2014-2020;

rendono necessario provvedere, ai sensi del richiamato articolo 4, agli aggiornamenti degli impegni contrattuali per l'annualità 2019 al fine di tenere conto delle nuove disponibilità finanziarie previste nei suddetti provvedimenti;

in occasione di tale revisione, si ravvisa, altresì, l'opportunità di procedere, al fine di meglio esplicitare i reciproci impegni assunti dalle parti, alla modifica di talune clausole contrattuali, nonché, di implementare l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero Concedente-Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; nell'ambito di tale procedura di revisione si inserisce la nota congiunta DIPE – MEF, prot. DIPE 4105 – P del 23.07.2019 relativa alla seduta CIPE del 24 luglio 2019 con la quale - anche a seguito delle verifiche effettuate sulle attività svolte da ANAS S.p.a. successivamente all'entrata in vigore del Contratto di Programma 2016/2020 - fra l'altro, si è osservata l'opportunità di un rinvio al prossimo Contratto 2021 - 2025, prelieve opportune verifiche, dell'eventuale attuazione del modello di finanziamento "a corrispettivo", originariamente previsto a partire dal 2019 per quanto riguarda gli investimenti di ANAS;

a tale proposito l'art. 13, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge n.28 febbraio 2020, n. 8, ha stabilito che *"Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025"*

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti sopra indicate si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

Premesse e Allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente articolato che sostituisce integralmente, anche negli allegati di seguito specificati, quello relativo al Contratto stipulato per il periodo 2016-2020, fatto salvo che, qualsiasi riferimento, fatta eccezione per i servizi di cui all'Allegato B, al modello di finanziamento "a corrispettivo", presente sia nel corpo dell'articolato che negli allegati, è da intendersi non operante e privo di effetti, in ragione del rinvio dell'attuazione di tale modello richiamato in premessa.

Gli investimenti di cui agli allegati, oggetto del presente Contratto sono finanziati esclusivamente "a contributo"

- Allegato "A" (*aggiornato*)- il Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 208/2015, contenente gli interventi, anche su base regionale, secondo la seguente articolazione A.1, A.2, A.3, distinti, in separati elenchi, tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo e quelli finanziati con contributo in conto impianti, è composto da:

- Sezione A.1 – contenente l'elenco degli interventi suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016, i cui contenuti sono dettagliatamente descritti all'art. 8, e quelli finanziati con contributo in conto impianti;
- Sezione A1.1 (*nuovo*)– contenente l'elenco degli interventi per i quali viene finanziata la progettazione, ai fini dell'inserimento nel prossimo contratto di Programma;
- Sezione A.2 – denominato "Altre Fonti", contenente l'elenco degli ulteriori interventi da attivare nel quinquennio 2016-2020, finanziati o da finanziare con fonti aggiuntive diverse da quelle della Sezione A1) , afferenti ad altri strumenti di programmazione (cfr. Intese Generali Quadro, Strumenti di programmazione comunitaria o accordi comunque stipulati con Enti locali e territoriali), suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016 e quelli finanziati con contributo in conto impianti;

- Sezione A.3 – contenente le schede di progetto di cui all'art. 8;
- Allegato "B" (*aggiornato*)- “Prestazione dei servizi e corrispettivi” contenente la descrizione dei servizi erogati da ANAS, ivi inclusa la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria Diffusa e livelli prestazionali dei Servizi;
- Allegato “C” (*invariato*)- Nota metodologica sui criteri di valutazione delle priorità e della redditività trasportistica degli interventi presenti nel piano pluriennale dell’ANAS;
- Allegato “D” (*invariato*)- Elenco degli interventi ordinati sulla base dell’indicatore complessivo di redditività trasportistica;
- Allegato “E” (*invariato*)- Metodologia di calcolo del Corrispettivo Totale, Piano Economico Finanziario e Piano Finanziario Regolatorio, completo della relazione di accompagnamento;
- Allegato “F”(aggiornato)- “Disciplinare per l’irrogazione delle penali e delle riduzioni del corrispettivo” contenete le modalità di determinazione e di irrogazione di penali;
- Allegato “G” (*invariato*)- Misurazione del traffico;
- Allegato “H” (*aggiornato*) – Cronoprogramma finanziario delle opere, che mostra il fabbisogno finanziario in relazione all’andamento complessivo degli interventi.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai soli fini del presente Contratto si intende:

- per "Ministro", il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- per "Ministero" ovvero "Concedente" ovvero “MIT”, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- per "Ministro dell'Economia", il Ministro dell'economia e delle finanze;
- per “Ministero dell’Economia” ovvero “MEF”, il Ministero dell’economia e delle finanze;
- per "ANAS" ovvero "Concessionaria", ANAS;
- per "Parti", congiuntamente il MIT e ANAS;
- per "Concessione", il provvedimento di concessione ad ANAS in data 31 dicembre 2002;
- per “Contabilità Regolatoria” un sistema di contabilità per centri di costo che consenta di individuare le componenti di costo rilevanti ai fini della definizione del corrispettivo, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti tra le Parti, di allocazione dei costi ed assicurando anche attraverso riclassificazione delle partite contabili la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico;
- per "Convenzione di Concessione", la convenzione disciplinante il rapporto di concessione sottoscritta in data 19 dicembre 2002;
- per "Contratto", il presente Contratto di programma;
- per “Fondo Unico”, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero, nel quale confluiscono le risorse finanziarie che la Legge di Stabilità 2016 (Tabella E) ha individuato a favore di ANAS per il Contratto di programma 2016-2020, parte investimenti, nonché quelle a qualunque titolo destinate ad ANAS ai sensi dell’art. 1, comma 868, , legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- per “Corrispettivo Parte Investimenti”, la quota di Corrispettivo Totale riferita alla parte Investimenti, ovvero finalizzata alla realizzazione degli interventi del Contratto di Programma, come descritta all’art. 10; tale Corrispettivo è determinato in base al meccanismo previsto nell’Allegato E e calcolato nel Piano Finanziario Regolatorio definito per il periodo 2016-2020 in funzione del programma pluriennale delle opere da realizzare, a valere sulle risorse del Fondo Unico;
- per “Corrispettivo dei Servizi”, la quota di corrispettivo derivante dalla realizzazione del programma di manutenzione ordinaria e dei servizi di gestione della rete, nonché dalla realizzazione degli interventi inseriti nel programma di manutenzione straordinaria diffusa;
- per “Corrispettivo Totale” la somma tra il Corrispettivo dei Servizi ed il Corrispettivo Parte Investimenti”;

- per "Sistema Informativo", la banca dati ANAS che raccoglie la contabilità analitica relativa ai lavori nonché, in generale, i dati relativi al complesso delle attività di ANAS che attengono o riguardano, direttamente o indirettamente, l'adempimento delle obbligazioni della Concessionaria oggetto del presente Contratto, che devono essere compatibili con i sistemi informativi MIT-MEF-BDAP di cui al D.lgs. 229/2011 per la condivisione delle informazioni necessarie a conoscere lo stato di avanzamento delle opere e l'utilizzo delle risorse;
 - per "Autorizzazioni", le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione delle opere o alla prestazione dei servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;
 - per "Contratti di Appalto", i contratti che intercorrono tra la Concessionaria e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i ai sensi della normativa vigente;
 - per "Piano Finanziario Regolatorio", il piano definito per il periodo 2016-2020, tenendo conto esclusivamente degli investimenti da realizzare nello stesso periodo sulla base dei cronoprogramma di cui all'Allegato H e dei flussi di cassa connessi ai predetti investimenti nell'intero periodo di durata della concessione;
 - il "Piano Economico Finanziario" riporta i valori economico patrimoniali e finanziari (fonti-impieghi) del periodo 2017-2020 delle opere a corrispettivo e la proiezione sull'intera durata della concessione dei valori economico-patrimoniali e finanziari relativi al programma di investimento definito nel piano pluriennale delle opere per l'intera concessione.
- Le opere a corrispettivo previste per il periodo 2017 - 2020 sono finanziate da un contributo in conto impianti corrispondente all'intero fabbisogno finanziario dell'attività del quadriennio. Dal 2021 il corrispettivo viene quantificato in relazione al capitale effettivamente investito dalla Società per far fronte al maggior fabbisogno finanziario;
- per "Valore Terminale", il valore della somma algebrica del capitale investito netto regolatorio e del saldo di poste figurative, come definiti nell'Allegato E;
 - per "Finanziatori", (i) gli istituti di credito e/o altri soggetti che sottoscriveranno i Contratti di Finanziamento ai fini della realizzazione delle opere e/o (ii) i soggetti titolari dei titoli emessi nell'ambito delle Emissioni;
 - per "Rischio di Costruzione", l'eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione di un intervento previsto dal Piano degli interventi rispetto al "Costo dell'opera" risultante dal quadro economico del progetto definitivo approvato - o in assenza dello stesso da quello del progetto esecutivo da porre a base di gara - determinato anche da ritardi nei tempi di realizzazione e da errori progettuali, ad esclusione delle maggiori esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, o per causa di forza maggiore. I rischi sulla costruzione dell'opera derivanti dal mancato o ritardato rilascio – rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente – di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono da ritenersi a carico della Parte pubblica, esclusi quelli derivanti da carenze documentali o progettuali; Il "Rischio di Costruzione", è trasferito ad Anas per ciascuna delle opere inserite nel PFR, incluse quelle in parte coperte per il periodo 2017 - 2020 da un contributo in conto impianti;
 - "Rischio di Disponibilità", il rischio legato alla disponibilità della rete stradale in gestione con le caratteristiche prestazionali fissate nell'Allegato B;

Art. 3 **Oggetto**

1. Il Contratto disciplina, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di Concessione ed in attuazione dell'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di Stabilità 2016"), il complesso delle obbligazioni intercorrenti tra il Concedente ed ANAS relativamente:

- alle attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in diretta gestione ANAS, e ai servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico, di cui all'allegato B, che ANAS garantisce in tutto il territorio nazionale;
 - alle modalità di finanziamento delle suddette attività.
2. Il Contratto, altresì, definisce, in attuazione del predetto articolo 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016:
- il corrispettivo a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base del piano pluriennale degli investimenti di cui al successivo art. 8 e del programma di servizi sulla rete stradale di cui al successivo art. 6;
 - gli standard qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero.

Art. 4 ***Durata e aggiornamenti***

1. La validità del presente Contratto, avente durata quinquennale, decorre dal 1 gennaio 2016 alla relativa scadenza fissata al 31 dicembre del quinto anno di vigenza. Alla predetta scadenza il presente Contratto resta valido fino al perfezionamento del nuovo Contratto di programma, al fine di assicurare, tenuto conto delle risorse stanziare, continuità nella realizzazione delle opere e dell'erogazione dei servizi, ai medesimi patti e condizioni del presente contratto. Il periodo regolatorio oggetto del presente contratto di durata quinquennale termina al 2020.

Negli elaborati tecnici relativi agli investimenti, esclusivamente al fine di garantire continuità operativa alla Società, nelle more della sottoscrizione del successivo Contratto, viene illustrata una proiezione delle attività al 2021.

2. A decorrere dall'anno successivo a quello della approvazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Contratto può essere aggiornato al fine di tener conto degli eventuali interventi normativi che abbiano un impatto modificativo e/o integrativo su contenuti del medesimo, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché di eventuali rimodulazioni del finanziamento delle opere in relazione a esigenze sopravvenute autorizzate dal Ministero delle infrastrutture, e del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi, come meglio specificato nell'Allegato E; gli eventuali aggiornamenti del Contratto di programma saranno approvati in conformità al quadro normativo vigente al momento della sottoscrizione dell'aggiornamento.

3. Al fine di verificare il corretto ed equilibrato funzionamento dei meccanismi contrattuali, di garantire una efficace implementazione del programma di investimento tenendo anche conto degli effettivi fabbisogni finanziari rispetto al PEF, di fissare, anche sulla base delle risultanze dei primi anni di applicazione del modello, obiettivi di performance e di maggiore efficienza nella realizzazione delle opere, nonché meccanismi di premialità e incentivazione collegati a tali obiettivi, le parti valuteranno l'opportunità di procedere entro il 30 giugno 2020 ad un aggiornamento del contratto e dei relativi allegati, da sottoporre al CIPE anche per le verifiche di compatibilità con la finanza pubblica finché ANAS resta nel perimetro della PA.

Tale aggiornamento dovrà essere preceduto da un puntuale approfondimento in merito alla effettiva permanenza delle ragioni che giustificano l'adozione del meccanismo stesso del corrispettivo.

4. In conseguenza di disposizioni normative e/o delibere CIPE che provvedono a stanziare o modificare specifiche risorse finanziarie destinate ad interventi da realizzare a cura di ANAS, successive all'approvazione del presente Contratto, le citate disposizioni avranno immediata efficacia per la Concessionaria. Le Parti provvederanno comunque a recepire le modifiche intervenute negli

Allegati in occasione di apposito aggiornamento annuale del presente Contratto e del Piano pluriennale delle opere ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della Legge di Stabilità 2016.

Art. 5 ***Investimenti e risorse finanziarie***

1. Gli investimenti per il quinquennio 2016-2020, pari a complessivi 29.948,04 milioni di euro, di cui 25.200,75 milioni di euro già finanziati, sono articolati come da allegato "A" costituente parte integrante del presente Contratto.

1-bis. Le risorse finanziarie, pari a 25.200,75 milioni di euro, sono così distinte per fonte di finanziamento:

- quanto a 811,18 milioni di euro, derivanti dalle risorse relative a contratti di programma precedenti al 2016 (incluso CdP 2015);
- quanto a 6.428,92 milioni di euro dalla Legge di Stabilità 2016, tabella E, confluite nel fondo unico;
- quanto a 6.624,19 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020;
- quanto a 6.545,09 milioni di euro dal Fondo Infrastrutture 2017 (D.P.C.M. 21 luglio 2017)
- quanto a 1.091,40 milioni di euro dal Fondo Infrastrutture 2018 (D.P.C.M. 28 novembre 2018)
- quanto a 3.699,97 milioni di euro provenienti da "Altre Fonti";

Considerando inoltre il valore residuo degli interventi in corso ed in attivazione pari a 3.197,96 milioni di euro, il valore complessivo degli investimenti risulta pari a 33.146 milioni di euro, il tutto come dettagliato e riportato nella sezione A.1 e nella sezione A.2.

Considerando inoltre l'ulteriore programmazione per circa 2.859,55 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate nell'ambito del riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 145/2018 (LB 2019) complessivamente gli investimenti del Piano Pluriennale aggiornato ammontano a circa 36.005,55 milioni di euro.

Le risorse residue derivanti dal Fondo Centrale di Garanzia che il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, all'art. 20, comma 3, attribuisce ad integrazione delle risorse già stanziato per il Contratto di Programma 2016-2020, sono destinate prioritariamente per la copertura dell'IVA da riconoscere sul corrispettivo relativo agli investimenti ed alla manutenzione diffusa.

1-ter. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ANAS predispone un prospetto riepilogativo degli importi di ciascuna fonte finanziaria distinta per annualità. Entro il medesimo termine la società provvede, sulla base delle modalità fornite dal concedente, a dare evidenza degli interventi programmati, distinti per annualità, nei limiti delle risorse assegnate, e del relativo cronoprogramma dei pagamenti come previsto dal decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha modificato la legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

2. Le risorse finanziarie previste dalla Legge di Stabilità 2016 a favore di ANAS disponibili per il Contratto di programma 2016-2020 ammontano a complessivi 6.428,92 milioni di euro nel quinquennio. Tali risorse concorrono, unitamente alle ulteriori risorse, a qualunque titolo destinate ad ANAS, confluite nel Fondo unico di cui all'art. 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, alla copertura economica del Contratto - Parte Investimenti, sia per le risorse erogate sotto forma di *corrispettivo* che a titolo di contributo in conto impianti.

3. Il Corrispettivo annuo, parte Investimenti, è soggetto alla revisione annuale degli investimenti effettivamente realizzati nell'annualità precedente. Resta ferma l'imputazione al Concessionario degli eventuali maggiori costi sostenuti per i rischi allo stesso attribuiti sulle opere considerate nel PEF, come meglio specificato al seguente art. 10 e sulla base di quanto definito negli allegati E ed F.

4. Relativamente alle opere finanziate con contributo in conto impianti programmate nel presente Contratto di Programma che non sono incluse nel PFR, ai sensi dell'articolo 1, commi 295 e 296, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le attività di investimento di cui al comma 3, lett. a), b), c),

dell'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, è riconosciuta ad ANAS una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto, approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015; dette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui all' art. 18, comma 10, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98). Il Concessionario si impegna a fornire adeguata rendicontazione a consuntivo dei costi capitalizzabili coperti dagli stanziamenti per oneri d'investimento.

5. Per gli investimenti inclusi nel Piano Regolatorio, remunerati a corrispettivo, gli oneri di investimento sono calcolati nel limite massimo dell'11,2% sul costo dell'intervento al lordo dei ribassi d'asta senza ulteriori variazioni anche in relazione ad eventuali aumenti di costo dell'opera stessa e saranno finalizzati alla copertura dei costi di struttura capitalizzati e del costo per il contenzioso. Per gli investimenti finanziati interamente con il contributo in conto impianti, gli oneri di investimento sono calcolati nel limite massimo del 12,5% sul costo dell'intervento al lordo dei ribassi d'asta senza ulteriori variazioni anche in relazione ad eventuali aumenti di costo dell'opera stessa e saranno finalizzati alla copertura dei costi di struttura capitalizzati e del costo per il contenzioso.

6. La rendicontazione degli oneri di investimento di cui ai commi 4 e 5 è effettuata sulla base delle risultanze della contabilità analitico-regolatoria e dei prospetti approvati dal MIT di cui all'art.7.

7. Il Concessionario si impegna a rendicontare analiticamente, in sede di verifica annuale del corrispettivo ai sensi del successivo articolo 10, i costi a consuntivo a titolo di oneri di investimento. La differenza tra il valore degli oneri di investimento inclusi nel costo dell'opera in via previsionale per l'importo massimo e il valore degli oneri rendicontati annualmente a consuntivo, sarà contabilizzata in diminuzione del Corrispettivo Parte Investimenti dell'anno successivo e resta a disposizione del quadro economico dell'opera fino alla chiusura dei lavori per la realizzazione della stessa. Entro il 30 giugno 2020 le Parti definiscono un obiettivo di maggiore efficienza riducendo gli oneri di investimento sulle opere a corrispettivo, fino a raggiungere una percentuale massima di oneri di investimento del 9% per le opere programmate a partire dalla stessa data.

8. Le economie maturate annualmente sul quadro economico delle opere a corrispettivo restano accantonate nel Fondo Unico e sono destinate dal MIT a coprire eventuali maggiori costi a carico del Concedente per la realizzazione delle opere e/o nuove opere.

Art. 6

Prestazione dei servizi e Corrispettivo Parte Servizi

1. La Concessionaria è obbligata alla prestazione dei servizi di cui all'Allegato B. Il corrispettivo è coperto dalle risorse acquisite ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 19, comma 9-bis, ed integrate dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ammontanti per l'anno 2016 a 629,3 milioni di euro. La Concessionaria è inoltre obbligata – a valere sulle risorse del Fondo Unico – alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria diffusa di cui all'Allegato B.

A partire dal 2018, nell'ambito dei costi coperti dal sovra canone tariffario rientrano anche quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e di gestione sulla rete stradale rientrante dalle Regioni nella competenza di ANAS.

2. I servizi sono disciplinati all'Allegato B, che contiene anche gli indicatori di misurazione individuati sulla base di quanto rilevato dal NARS nei pareri n.3 del 2015 e n. 12 del 2016. Nella seconda macro-categoria che comprende i servizi finalizzati alla Manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali, di diretta percezione e riscontro da parte dell'utente, vengono incluse anche le Opere di Mitigazione Acustica, previste nel Piano nazionale di Contenimento e Abbattimento del Rumore (PCAR), ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico L.447/95. Esse riguardano diverse tipologie di sotto-interventi per ciascuna area critica, (pavimentazioni a bassa emissione,

barriere antirumore, limitazioni di velocità ed interventi sui ricettori) finalizzati a ridurre il rumore stradale.

3. Il Corrispettivo Parte Servizi viene riconosciuto a fronte dei servizi di cui all'Allegato B, che la stessa è tenuta ad erogare sulla rete in gestione diretta nel rispetto dei parametri qualitativi definiti, in relazione alle diverse tipologie di infrastruttura, dal medesimo Allegato B, realizzando un processo di efficienza pluriennale definito, a partire dal 1° gennaio 2017, in termini di riduzione del costo a parità di perimetro di strade, come stabilito nell'Allegato E e nell'allegato B. In ragione del rischio di disponibilità assunto dal Concessionario, in caso di mancato rispetto dei predetti indicatori prestazionali, al Corrispettivo Parte Servizi verranno applicate le penali di cui all'Allegato F.

4. Entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, la Concessionaria è obbligata a trasmettere al Concedente la documentazione analitica concernente i dati relativi alle prestazioni dei servizi dell'anno di riferimento, e relativa valutazione sulla base degli indicatori di misurazione indicati nell'Allegato B di cui al precedente comma 1, corredata da una relazione che illustri e motivi eventuali scostamenti rispetto agli standard di riferimento.

5. Il Corrispettivo annuo Parte Servizi è altresì soggetto, a decorrere dall'anno 2017, ad una indicizzazione percentuale commisurata al traffico rilevato sulla rete ANAS rispetto all'anno precedente come registrato in base alle rilevazioni di cui all'Allegato G, previa attestazione dei sistemi di rilevamento utilizzati.

6. La Concessionaria è tenuta a comunicare al MIT e al MEF il consuntivo annuale delle risorse acquisite, ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 102, art 19, comma 9-bis, e s.m.i.. Le risorse acquisite in eccesso rispetto al corrispettivo dovuto per la prestazione dei servizi (incluse dal 2018 le strade rientranti dalle Regioni) di cui all'Allegato B vengono calcolate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza e conteggiate in apposito "Fondo"; contrariamente nel caso in cui le risorse acquisite risultassero non sufficienti per la copertura del corrispettivo servizi, la Concessionaria assorbirà eventuali disponibilità nel "Fondo" costituite negli anni precedenti e successivi.

7. Il calcolo relativo al Corrispettivo – Parte Servizi sarà oggetto di revisione annuale per i primi 3 anni di durata del Contratto, anche con riferimento al tasso di efficienza atteso, ed in ogni caso, al momento della eventuale necessità di attribuzione di servizi aggiuntivi. Fatto salvo tale meccanismo di progressivo adeguamento, i maggiori costi operativi sostenuti da ANAS restano a carico della Società stessa, così come anche le eventuali efficienze sugli stessi costi realizzate, ferma restando la revisione prevista all'art. 4 comma 3, rispetto alle previsioni.

Art. 7 **Contabilità Regulatoria**

1. Entro la data di pubblicazione del bilancio, da effettuarsi nei termini di legge, la Concessionaria fornisce gli elaborati di Contabilità Analitica Regulatoria a consuntivo, sulla base di appositi schemi concordati con il MIT entro il 31 dicembre 2017, con inclusione dei costi ammessi nonché dei prospetti relativi ai servizi resi e agli investimenti realizzati.

2. La Contabilità Analitica Regulatoria di cui al comma 1 è annualmente certificata da una società di revisione di primaria importanza, che, su richiesta del Concedente, fornisce ogni elemento di approfondimento necessario all'espletamento dei compiti di vigilanza anche da parte del MIT.

Art. 8

Piano pluriennale degli investimenti

1. Il Piano pluriennale degli investimenti di cui all'Allegato "A" al presente Contratto individua gli interventi da realizzarsi nel predetto quinquennio a valere sul Corrispettivo Parte Investimenti corrisposto ad ANAS a norma del successivo articolo 10, gli altri interventi programmati, nonché quelli a valere su altre fonti di finanziamento. Il Piano comprende la totalità delle opere sulla rete stradale in gestione diretta ANAS e si suddivide in:

- Sezione A.1 – interventi da finanziare con risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016, comprendenti anche quelli già finanziati con Contratti di programma precedenti e non ancora attivati ovvero interventi già attivati aventi, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, una percentuale di avanzamento dei lavori, anche relativa a singoli lotti funzionali, non superiore al 15 per cento, ivi inclusi gli interventi riprogrammati in relazione all'anno di effettiva appaltabilità, suddivisi in: "Interventi in corso", "Interventi in attivazione", "Interventi programmati" (non ancora finanziati dal Fondo Unico), "Interventi di manutenzione straordinaria"; l'allegato è suddiviso in interventi a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016 e in quelli finanziati con contributo in conto impianti; gli interventi sono contraddistinti per CUP, ove già disponibile, per anno di appaltabilità e per regione; negli altri casi il CUP sarà richiesto entro 30 giorni dalla sottoscrizione;

- Sezione A.1.1 - interventi per i quali viene finanziata la progettazione, mediante apposita posta inserita nel "Fondo progettazione", ai fini dell'inserimento nel prossimo contratto di programma;

- Sezione A.2 - l'elenco degli ulteriori interventi da attivare nel quinquennio 2016-2020, finanziati o da finanziare con fonti diverse da quelle del Contratto di Programma, afferenti ad altri strumenti di programmazione (cfr. Intese Generali Quadro, Strumenti di programmazione comunitaria o accordi comunque stipulati con Enti locali e territoriali); l'allegato è suddiviso in interventi a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016 e in quelli finanziati con contributo in conto impianti; gli interventi sono contraddistinti per CUP, ove già disponibile, per anno di appaltabilità e per regione; negli altri casi il CUP sarà richiesto entro 30 giorni dalla sottoscrizione;

- Sezione A.3 – Schede valutative degli interventi, che recano, per ciascun progetto, gli elementi identificativi risultanti, alla data di rilevazione della scheda, dal monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, quali: il CUP, anche solo provvisorio; il quadro economico degli interventi la cui fase progettuale sia almeno a livello definitivo; il livello progettuale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono articolati in base all'anno di appaltabilità.

3. Il Piano ha proiezione quinquennale e può essere, eventualmente, aggiornato con cadenza annuale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, commi 2 e 3, e 5, commi 3 e 4.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della Legge di Stabilità 2016, entro il 31 gennaio di ogni anno, si provvede all'eventuale aggiornamento di cui al comma 3, sulla base delle nuove risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere, ivi incluse le eventuali variazioni che dovessero occorrere a norma dell'articolo 4 comma 3, del cronoprogramma, e dell'evoluzione della programmazione del settore, tenendo conto del Documento di programmazione del MIT e/o delle linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche di cui all'allegato 1 del DPCM 3 agosto 2012, delle linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14 novembre 2016 redatte ai sensi del D.Lgs. 228/2011, nonché delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice Appalti).

5. Il cronoprogramma e il quadro economico previsionale riportato nelle schede di cui al comma 1, sezione A3, costituiscono, per gli interventi finanziati, la cui progettazione definitiva è stata oggetto di approvazione, a valere sulle risorse del Fondo Unico, la base per l'applicazione del meccanismo di penalità contenuto nell'allegato F al Contratto di programma, concepito in modo da responsabilizzare la Concessionaria sul raggiungimento degli obiettivi di investimento e di costo. A tal fine, l'allegato F individua gli obiettivi per il 2019 relativi agli interventi, compresi quelli in fase di progettazione. Le penali, con effetto sul conto economico della Concessionaria, vengono applicate dal MIT sulla base dei criteri e delle modalità fissate negli Allegati E ed F;

6. L'adeguamento del corrispettivo verrà effettuato nell'anno successivo a quello di misurazione della performance.

Art. 9 **Obblighi della Concessionaria**

1. La Concessionaria è tenuta a perseguire i seguenti risultati:

a) contenimento dei costi, attraverso il perseguimento, nel quadro dell'attuazione di una stabile politica di risparmio e/o di efficientamento delle spese, di piani di progressivo monitoraggio, nonché di progressiva razionalizzazione e riduzione della spesa generale di funzionamento, acquisizione di beni e di servizi, mediante apposite azioni appropriate e costanti rivolte, tra l'altro, a:

- sottoporre annualmente i prezzi alla valutazione di congruità nonché all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- limitare le consulenze affidate a soggetti esterni ad ANAS, nonché, in generale, il ricorso a professionalità esterne alla Concessionaria potenziando le strutture interne competenti;
- contenere gli oneri per il contenzioso passivo, anche attraverso il ricorso, secondo criteri di economicità, ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale come regolati dalla vigente legislazione, fermo restando il divieto al ricorso all'istituto dell'arbitrato.
- fissare le procedure che regolano l'assunzione del proprio personale improntate alla trasparenza, predeterminazione e oggettività dei criteri di selezione;
- procedere ad una revisione dei processi gestionali finalizzati ad un efficiente utilizzo del personale e dei mezzi strumentali;
- inserire i CUP (CUP SLAVE) mancanti riferiti agli interventi in programmazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto
- introdurre e migliorare la diffusione delle migliori pratiche amministrative, volte in particolare ad assicurare, nei rapporti della Concessionaria con i terzi, il perseguimento del maggiore buon andamento delle proprie azioni, anche al fine di realizzare, implicitamente, il contenimento del numero delle controversie;
- aggiornare, secondo quanto indicato all'art. 12 della Convenzione, la carta di servizi anche in coerenza con gli indicatori di misurazione dei servizi di cui all'Allegato B;
- trasmettere, con cadenza semestrale, le relazioni sull'applicazione normativa appalti e antimafia che tengono conto anche degli esiti dell'*internal audit*;
- collaborare con il DIPE per caratterizzare i CUP relativi agli interventi di interesse con specifici TAG, provvedendo, altresì, ad inserire nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) tutti i dati aggiornati delle opere;
- Il concessionario si impegna a corredare la proposta di programmazione degli interventi con la "valutazione ex ante" delle opere ai fini della validità progettuale, sostenibilità finanziaria e redditività economica e sociale. Nondimeno fornirà ogni utile elemento al Ministero vigilante per la "valutazione ex post" delle opere consentendo il monitoraggio dei lavori nella fase di realizzazione delle opere, anche in relazione al cronoprogramma fisico dei lavori e finanziario, nonché la valutazione degli impatti delle stesse opere nella fase di gestione ed esercizio.
-

b) trasparenza attraverso misure volte a garantire, in via ordinaria ovvero su specifica richiesta, flussi costanti di dati e di notizie riguardanti il complesso delle attività della Concessionaria, a partire da quelle che costituiscono adempimento degli obblighi di ANAS oggetto della Convenzione, nonché ad assicurare certezza nei modi e nei tempi di ostensione dei dati e delle notizie. In questo contesto ANAS assicura:

- flusso costante di informazioni, ai sensi del citato D.Lgs. n. 229/2011, e dell'art. 1 della legge n. 144/1999;
- accesso di sola lettura al proprio sistema informativo lavori;
- messa a punto di analisi di efficienza ed economicità della spesa, secondo le linee guida di cui al DCPM 3 agosto 2012, su richiesta del MIT;

c) efficienza, attraverso l'adozione di tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi di esecuzione delle proprie attività volte all' adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, nei limiti delle risorse trasferite;

2. La Concessionaria è tenuta inoltre a:

a) effettuare a proprio carico la rilevazione dei dati necessari all'individuazione di valori di indicatori di qualità dei servizi, secondo metodi e criteri idonei, concordati con il MIT;

b) garantire la piena utilizzabilità della rete stradale e autostradale nazionale oggetto della Concessione, nonché a mantenere adeguati livelli di servizio e standard di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti stradali e autostradali europee;

c) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal MIT nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 11, nonché conformarsi alle prescrizioni eventualmente date dal MIT all'esito dell'esercizio di tali poteri;

d) fornire al MIT la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche su specifici interventi in corso di realizzazione;

e) comunicare tempestivamente eventuali criticità nell'attuazione degli interventi programmati, o di rilevanti accadimenti riguardanti gli investimenti in corso, anche al fine di accedere al Fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge n. 208/2015 nel caso in cui dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal presente Contratto di programma;

f) segnalare gli interventi per i quali siano venute meno le condizioni di fattibilità, per l'assunzione, preventivamente approvata dal MIT, di eventuali iniziative correttive, di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi stessi ai sensi dell'art. 5, comma 2;

g) informare il Concedente, tramite le forme da questi ritenute più tempestive, di eventi, quali dissesti o calamità, interessanti la rete stradale in gestione, nell'immediatezza dell'accadimento, nonché di segnalare eventuali eventi che possano interessare la stessa e/o ipotizzarne la compromissione, anche futura, della relativa fruibilità;

h) sottoporre preventivamente al Concedente eventuali accordi o protocolli di intesa da stipulare con terzi, che prevedano il finanziamento, anche solo in parte, a carico delle risorse di Contratto ovvero progettazioni di interventi da finanziare, successivamente, a carico del Contratto;

i) trasmettere al Concedente, alla conclusione di ogni singolo intervento, un dossier contenente:

- relazione riepilogativa sull'andamento dei lavori;
- estremi del certificato di collaudo, e del relativo provvedimento approvativo;
- relazione generale ai sensi dell'art. 234, comma 4, del DPR 207/2010, acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto di collaudo - riferito al quadro tecnico economico complessivo di finanziamento con particolare evidenza alle economie risultanti;

l) trasmettere al MIT, entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento all'intera rete in gestione diretta, la relazione di cui all'art.1, comma 871, della Legge di Stabilità del 2016, contenente lo stato di attuazione del presente Contratto di programma, ivi incluso lo stato di avanzamento di tutti gli interventi in iter – già programmati e finanziati anche in precedenti Contratti di programma, suddivisi tra quelli ammessi a corrispettivo e quelli finanziati tramite contributo in conto impianti – dando

evidenza della relativa situazione finanziaria complessiva, delle criticità nonché della qualità dei servizi resi;

l-bis) trasmettere al MIT, entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento all'intera rete in gestione diretta, il programma dei servizi dell'anno successivo e una descrizione del piano di manutenzione straordinaria diffusa di cui all'allegato B;

m) dare evidenza, nel bilancio annuale, della gestione del conto di tesoreria alla medesima intestato, fornendo specifica e analitica indicazione delle risorse attinte al Fondo unico, a titolo di corrispettivo, dell'entità dei ricavi, dei costi e degli oneri sopportati, con specifica indicazione del rapporto tra i canoni ricevuti, gli investimenti realizzati e i relativi saldi;

n) consentire, tra Concessionaria e Concedente, lo scambio periodico dei dati sulla base anche di rapporti standard definiti dal concedente;

o) trasmettere al MIT copia del progetto di bilancio annuale deliberato dal Consiglio di amministrazione, la relazione semestrale, il budget annuale e le sue successive riprevisioni, nonché copia del bilancio annuale approvato;

p) salvo casi preventivamente autorizzati dal MIT, non prevedere, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016, la clausola arbitrale nei propri contratti con i soggetti terzi, ovvero nei contratti delle società controllate con i soggetti terzi, né attivare la predetta clausola ove la stessa fosse già in vigore e se essa è attivata da controparte, procedere, per quanto possibile, alla sua declaratoria;

q) assicurare il rispetto dei cronoprogrammi di appalto delle opere previste dai Contratti di programma;

r) partecipare ai lavori di redazione degli indicatori di misurazione di risultato per gli investimenti di cui all'art. 8;

s) trasmettere con cadenza trimestrale, al Concedente le schede sintetiche di monitoraggio degli interventi di competenza in corso di realizzazione nonché i quaderni regionali contenenti le schede descrittive per ogni investimento in corso di realizzazione o programmato, corredate da relativa cartografia;

t) condividere con il Concedente un programma finalizzato all'incremento del livello di accuratezza della misura del traffico e pubblicare sul proprio sito internet aziendale le informazioni relative al censimento del traffico organizzato per strada e per categorie di veicoli;

u) fornire i dati di incidentalità, rilevati da ANAS sulla rete di competenza, sulla base di format definiti dal MIT;

v) fornire i dati di traffico, eseguendo rilevazioni accurate;

z) effettuare il monitoraggio sull'avanzamento degli interventi ai sensi del D.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 e ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

aa) per gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 ed inseriti nel piano operativo allegato alla delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016, effettuare tutte le attività relative al monitoraggio secondo le disposizioni dettate dalla suddetta delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 e della circolare n.1/2017 del Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno;

bb) sottoporre i progetti e le eventuali varianti al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o ai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ai sensi del combinato disposto del decreto ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 19 giugno 2015 n. 203 e dell'art.215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue integrazioni e modificazioni;

cc) adempiere alle disposizioni del D.Lgs. n. 35/2011, relativo alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, dei decreti attuativi e delle ulteriori disposizioni e circolari impartite dal MIT;

dd) effettuare il monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza delle opere d'arte anche in riferimento all'interazione suolo-struttura;

ee) predisporre un piano di manutenzione programmata per il mantenimento in piena efficienza del patrimonio infrastrutturale in concessione quale strumento di riferimento per l'effettuazione delle prestazioni manutentorie dei servizi resi da ANAS;

ff) tenere conto negli interventi delle indicazioni emerse dalle Linee guida relative agli “standard funzionali per le Smart Road”;

gg) predisporre e tenere aggiornata la contabilità regolatoria, ai fini della definizione dei costi effettivi degli interventi di investimento; idonea contabilità regolatoria dovrà anche identificare i costi per attività per la Parte Servizi del contratto di programma, con identificazione della composizione analitica del costo per tipologia di strada;

hh) La Concessionaria si obbliga a collegare la valutazione delle performance dei dirigenti al conseguimento degli obiettivi e degli adempimenti definiti nel presente Contratto. In particolare verranno assegnati alle competenti strutture gli obiettivi e gli adempimenti che potrebbero generare penalità qualora non raggiunti.

3. La Concessionaria, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, è tenuta a procedere mediante Contratti di appalto, nel rispetto dei termini e subordinatamente alle condizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia di affidamento dei lavori.

4. Gli interventi del “Progetto Quadrilatero” inclusi nel Contratto di Programma verranno realizzati da “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.”; Anas manterrà comunque la responsabilità diretta del buon esito della realizzazione delle opere.

5. La Concessionaria, in coerenza con quanto previsto all'Allegato B del presente Contratto, nella sezione “Linee guida dei sistemi di monitoraggio dinamico delle opere”, e ad integrazione di quanto all'uopo stanziato nell'ambito del Piano aggiuntivo di manutenzione programmata di cui all'Allegato A.1 del presente Contratto, si impegna a destinare una quota dello 0,5% dei ribassi d'asta conseguiti negli appalti di nuove opere e Manutenzione Straordinaria, all'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico delle infrastrutture pubbliche in esercizio finalizzato alla prevenzione di potenziali incidenti.

6. La Concessionaria, si impegna a sottoporre alla preventiva approvazione da parte del Ministero Concedente l'attivazione della progettazione e/o la realizzazione di nuovi interventi non contenuti nel presente Contratto, subordinando l'impiego del “Fondo progettazione” al preventivo assenso da parte del Ministero.

Art. 10

Corrispettivo Totale e Corrispettivo Parte Investimenti

1. Per lo svolgimento delle attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale in gestione diretta e per l'espletamento dei servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico, di cui all'Allegato B, da garantire in tutto il territorio nazionale, è riconosciuto alla Concessionaria un Corrispettivo Totale, composto da un Corrispettivo Parte Investimenti e da un Corrispettivo Parte Servizi, oltre IVA.

2. Il Corrispettivo Totale annuo è definito a partire dal 1° gennaio 2017 in via previsionale nel Piano finanziario-regolatorio e sulla base dei criteri fissati nell'Allegato E, con evidenza delle componenti che contribuiscono alla quantificazione del Corrispettivo Parte Investimenti.

3. Concorrono alla copertura del Corrispettivo Parte Investimenti e del Corrispettivo Parte Servizi, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria diffusa, le risorse finanziarie che la Legge di Stabilità 2016 ha individuato, in tabella 10 del bilancio di previsione dello Stato, a favore della Concessionaria per il Contratto di programma 2016-2020, in complessivi 6.428,92 milioni di euro nel quinquennio 2016-2020 e le ulteriori risorse, a qualunque titolo destinate ad ANAS, confluite nel Fondo unico di cui all'art. 1, comma 868, della suddetta Legge di Stabilità, al netto delle risorse erogate sotto forma di contributo in conto impianti.

4. Il Corrispettivo Parte Investimenti viene concesso ad ANAS a fronte delle prestazioni contrattuali previste e dei rischi connessi alla realizzazione degli investimenti, al netto di eventuali penali applicate ai sensi dell'art. 12.

5. Il Corrispettivo Parte Investimenti è determinato in base al Piano Finanziario Regolatorio è definito sulla base dei criteri illustrati nell'Allegato E; per il quadriennio 2017 - 2020, i contributi in conto impianti previsti per lo stesso quadriennio coprono integralmente le componenti di costo del Corrispettivo.

6. La revisione del Corrispettivo – Parte Investimenti, negli anni successivi al primo, avviene sulla base degli investimenti effettivamente realizzati rispetto a quelli indicati nell'Allegato H.

7. In forza del trasferimento del Rischio di Costruzione, che ha luogo con l'approvazione del progetto definitivo - o in assenza dello stesso con quella del progetto esecutivo da porre a base di gara - resta a carico del Concessionario il maggiore costo di realizzazione degli investimenti, rinviando alla definizione di rischio di costruzione riportata all'art.2.

8. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Concessionaria documenta e trasmette al MIT, con riferimento all'intera rete in gestione, una relazione ricognitiva del Contratto di programma e di tutti gli interventi attivati – già programmati e finanziati anche in precedenti contratti – dando evidenza del relativo stato di avanzamento, della situazione finanziaria complessiva, delle criticità nonché della qualità dei servizi resi ed indicando, per detti interventi, i seguenti dati minimi:

- i. CUP;
- ii. Compartimento di riferimento;
- iii. lo strumento di programmazione di riferimento (cfr. Contratto di programma MIT-ANAS; Accordi di Programma Quadro, Intese Generali Quadro etc.);
- iv. i canali di finanziamento;
- v. il costo complessivo (a base di gara, di contratto, costo finale, eventuali economie);
- vi. lo stato di attuazione (per gli interventi in corso di realizzazione);
- vii. le cause di impedimento (per gli interventi non realizzati);
- viii. le eventuali perizie di variante e i motivi che le hanno determinate.

9. I ribassi d'asta e le ulteriori economie eventualmente conseguite restano nella disponibilità dei quadri economici di ciascun intervento fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

10. Il Corrispettivo Totale e i costi relativi ai cinque anni di durata del presente Contratto di Programma sono riportati in via previsionale nel Piano Finanziario Regolatorio di cui all'Allegato E, che reca tra l'altro la proiezione nei periodi successivi delle medesime grandezze come ipotesi di costo e corrispettivo riferiti alla prosecuzione del rapporto concessorio.

11. Entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, la Concessionaria trasmette al Concedente la documentazione analitica che, anche sulla base delle attività rendicontate ai sensi del comma 8, consente di valorizzare il Corrispettivo Parte Investimenti.

Art. 11

Poteri e obblighi del Concedente

1. Il MIT esercita, con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio, tutte le attività di controllo e di vigilanza ritenute necessarie per verificare l'esatto adempimento degli obblighi che derivano alla Concessionaria dal Contratto e dalla Convenzione, ed in particolare per:

- a) verificare il rispetto della programmazione, lo stato della progettazione e della realizzazione delle opere, anche con riferimento al cronoprogramma, il costo delle opere e il rispetto delle norme tecniche di settore; verificare, anche in loco, il rispetto degli obiettivi di investimento e degli standard qualitativi previsti dal presente Contratto, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto attiene gli investimenti, le eventuali verifiche su specifici interventi in corso di realizzazione.

2. Per consentire l'esercizio delle attività di cui al comma 1 in modo efficiente ed efficace, la Concessionaria presta al MIT la massima collaborazione e disponibilità, e, in particolare, rende disponibili, ove possibile, direttamente ed esclusivamente attraverso il sistema informativo lavori:

a) l'intera documentazione riferita agli interventi che il MIT richiede, di volta in volta, ivi comprese le specifiche tecniche, i manuali di progettazione, le linee guida, i cronoprogrammi, i capitolati, le tariffe dei prezzi relativi alle progettazioni;

b) con cadenza quadrimestrale, le informazioni già trasmesse all'ANAC, nonché i dati e le notizie riguardanti l'eventuale contenzioso avente ad oggetto le procedure di affidamento e di aggiudicazione di opere e lavori, nonché la relativa fase di esecuzione, per appalti di importo superiore a venticinque milioni di euro, comunicando per ciascun appalto l'importo complessivo delle riserve presentate e l'eventuale loro definizione, anche attraverso le procedure di conciliazione previste dalla normativa vigente in materia di appalti, fermo restando il divieto del ricorso all'istituto dell'arbitrato;

c) l'accesso ai dati, in modalità di sola lettura, del SIL.

3. Il Concedente si riserva di emanare direttive concernenti il monitoraggio e la vigilanza sull'attività della Concessionaria relativa sia agli interventi (nuove opere e manutenzione straordinaria) che ai servizi da erogare sulla rete in gestione, individuare le modalità di effettuazione degli adempimenti, da parte della stessa Concessionaria previsti nel presente atto o derivanti dalla Convenzione di Concessione 19 dicembre 2002, che disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di collaudo.

4. Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell'ambito delle competenze, richiede informazioni ed effettua controlli, anche per il tramite degli uffici territoriali, con poteri di ispezione, accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto della Convenzione di concessione 19 dicembre 2002, n. 1009/CD e di quanto previsto nel presente atto.

5. Il Concedente effettua, ai sensi del D.lgs. n. 35/2011, le ispezioni in ordine alla gestione della sicurezza stradale.

6. Il Concedente potrà consentire, su motivata richiesta del Concessionario, la creazione di vincoli sui crediti maturati dal Concessionario sulla base della disciplina del presente Contratto, ivi inclusi quelli relativi al Corrispettivo Totale.

7. Il Concedente provvederà a:

a. compiere tempestivamente le attività amministrative di sua competenza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, necessarie alla puntuale realizzazione delle opere;

b. porre in essere, con riguardo a ciascuna opera, le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni;

c. verificare per i progetti di importo superiore ai 10 milioni di euro presentati da ANAS la coerenza programmatica con il Contratto di Programma o altri documenti di pianificazione degli investimenti;

d. monitorare l'effettivo avanzamento delle opere, verificando in particolare la rispondenza dei report con lo stato di realizzazione fisica delle stesse;

Art. 12

Applicazione delle penali e delle riduzioni di corrispettivo

1. Il MIT, sulla base della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 6, comma 4, e dell'articolo 10, comma 11 provvede, entro 30 giorni dall'invio delle corrispondenti relazioni da parte della Concessionaria, alla verifica della determinazione del Corrispettivo e dell'adempimento degli obblighi e dei doveri assunti dalla stessa ai sensi del presente Contratto.

2. La violazione degli obblighi contrattuali, anche se relativa a inadempimenti di terzi di cui la Concessionaria si avvale, comporta l'applicazione, a carico della Concessionaria, delle penali o delle riduzioni del Corrispettivo, di importo variabile, di cui all'allegato F.

In particolare per quanto riguarda gli inadempimenti di cui al paragrafo 7 dell'allegato F penali, "Altre penalità", l'importo di euro 25.000, viene elevato ad euro 50.000 in caso di mancato adempimento a direttiva ministeriale entro i tempi assegnati.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura di servizio di interesse economico generale delle prestazioni oggetto del presente Contratto, gli indici prestazionali, gli indicatori di qualità e le caratteristiche dei servizi sono finalizzati ad assicurare la migliore qualità possibile all'utenza, le cui aspettative sono garantite dal sistema contrattuale delle penalità e delle riduzioni di Corrispettivo.

4. L'applicazione delle penali non esonera ANAS da eventuali sanzioni amministrative.

5. L'applicazione delle penali non fa venir meno la possibilità per il MIT, ove ne ricorrano i presupposti, di procedere ai sensi dell'articolo 13.

6. La violazione degli obblighi che comportano l'applicazione di una penale, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata alla Società. Ove non sia possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il termine di cui al comma 1. Entro tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può richiedere chiarimenti o elementi integrativi alla Concessionaria, che provvede a fornirli entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi 30 giorni, il MIT provvede, applicando la penale o accogliendo le controdeduzioni di ANAS.

7. Le somme derivanti dall'irrogazione delle penali potranno essere impiegate per le attività di controllo e vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Art. 13

Estinzione del rapporto contrattuale

1. Il presente Contratto può essere risolto dal MIT in caso di grave inadempimento da parte di ANAS agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del presente Contratto, nonché in caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all'articolo 9.

2. Costituisce grave inadempimento la prolungata e reiterata interruzione del servizio, ovvero il grave degrado delle prestazioni qualitative, sempreché tali situazioni derivino da fatti imputabili a responsabilità di ANAS o dei terzi di cui si avvale.

3. Constatato un grave inadempimento, il MIT diffida la Concessionaria ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 90 giorni. Ad ANAS è consentito formulare controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dalla diffida. Qualora la Concessionaria non adempia nel termine intimato o il MIT non ritenga soddisfacenti le controdeduzioni ricevute, il Concedente fissa un secondo termine ultimativo non inferiore a 30 giorni per l'adempimento, decorso il quale, se l'inadempimento perdura, il Contratto è risolto.

4. Qualora venga disposta la risoluzione del Contratto per grave inadempimento della Concessionaria, ritornano nella disponibilità del Concedente le opere realizzate, oltre che la quota di cassa relativa al Corrispettivo Parte Investimenti che non sia stata impiegata nei lavori oggetto di programmazione (i "Saldi di Cassa"). Alla Concessionaria viene riconosciuto il Valore Terminale come determinato nell'Allegato E, al netto di quanto eventualmente dovuto al Concedente a titolo di risarcimenti danni.

5. Le somme corrisposte dal Concedente alla Concessionaria di cui al precedente comma 4, sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte della Concessionaria fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Art. 14

Variazioni e interruzioni

1. La Concessionaria non può variare né interrompere, per nessun motivo, la pianificazione degli interventi di cui all'Allegato A o dei servizi, limitando o annullando del tutto la disponibilità della rete stradale in gestione diretta, salvo che ciò dipenda da eventi non imputabili alla Società non prevedibili né evitabili con l'applicazione della normale diligenza, quali le variazioni e le interruzioni dovute a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità pubbliche. In ogni caso, gli interventi o i servizi interrotti dovranno essere riavviati non appena possibile.

Art. 15

Trasferimento delle risorse nel conto di tesoreria intestato ad ANAS

1. A decorrere dal prossimo Contratto di Programma 2021-2025, il MIT versa le risorse finanziarie del Fondo Unico sotto forma di corrispettivo parte investimenti e di manutenzione straordinaria diffusa in quote trimestrali costanti, entro il decimo giorno di ogni trimestre solare, sul conto di tesoreria n. 20060 intestato ad ANAS (IBAN IT39K 01000 03245 350 200 020 060), ferma la verifica degli investimenti realizzati annualmente e l'eventuale congruaggio nell'anno successivo.
2. La Concessionaria fornisce, inoltre, la documentazione necessaria per l'emissione, da parte del MIT, dei nulla osta preventivi agli istituti di credito per il versamento delle relative somme nel conto di tesoreria, indicando anche l'elenco dei mutui sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La richiesta di erogazione di cui al comma 1 può riguardare anche opere autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della citata legge n. 208 del 2015.
4. Per quanto riguarda gli interventi finanziati con modalità di contributo in conto impianti, si rinvia alle procedure di cui al decreto MIT-MEF.
5. Ai fini del versamento di cui al comma 4, la Concessionaria è tenuta all'invio al MIT delle previsioni relative ai movimenti finanziari del conto di tesoreria secondo le modalità indicate nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 24 luglio 2012, in attuazione dell'articolo 46 della citata legge n. 196 del 2009.

Art. 16

Comunicazioni

1. Le comunicazioni che ciascuna Parte effettua all'altra sono valide ed efficaci esclusivamente se sono fatte ai seguenti indirizzi, per iscritto ovvero in altra forma giuridicamente equivalente:
 - per il MIT: il Direttore generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
 - per la Concessionaria: l'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Art. 17

Foro competente

1. Le Parti convengono che tutte le questioni aventi ad oggetto la sua validità, efficacia, interpretazione ed applicazione del presente Contratto e degli Allegati che non venissero risolte bonariamente fra le Parti, verranno deferite, in via esclusiva, al foro di Roma.

Per il MINISTERO

Il Direttore Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Per l'ANAS

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale